

Gerarchia delle fonti

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.



Questa voce sull'argomento diritto è solo un [abbozzo](#).

[Contribuisci](#) a migliorarla secondo le [convenzioni di Wikipedia](#). Segui i suggerimenti del [progetto di riferimento](#).

Questa voce o sezione sull'argomento diritto è ritenuta [da controllare](#).



Motivo: *il rapporto fra Costituzione e atti comunitari mi pare errato; della Costituzione non mi pare sia immodificabile la parte "principi fondamentali" quanto i principi fondamentali*

Partecipa alla [discussione](#) e/o [correggi](#) la voce. Segui i suggerimenti del [progetto di riferimento](#).

In questa voce o sezione gli argomenti sono trattati con un'[ottica geopolitica limitata](#).



[Contribuisci](#) ad ampliarla o proponi le modifiche in [discussione](#).

Se la voce è approfondita, valuta se sia preferibile renderla una voce secondaria, dipendente da una più generale.

Questa voce o sezione sull'argomento diritto [non cita alcuna fonte](#) o le fonti presenti sono insufficienti.



Puoi [migliorare questa voce](#) aggiungendo citazioni da [fonti attendibili](#) secondo le [linee guida sull'uso delle fonti](#). Segui i suggerimenti del [progetto di riferimento](#).

Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione; queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (**gerarchia delle fonti**). nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario, finché non vi è accertamento si può applicare la "fonte invalida".

Al primo livello della gerarchia delle fonti si pongono la [Costituzione](#) e le [leggi costituzionali](#) (fonti superprimarie). La [Costituzione della Repubblica Italiana](#), entrata in vigore il [1° gennaio 1948](#), è composta da 139 articoli: essa detta i principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 1-12); individua i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54); detta la disciplina dell'organizzazione della Repubblica (artt. 55-139). La Costituzione italiana viene anche definita lunga e rigida, lunga perché non si limita "a disciplinare le regole generali dell'esercizio del potere pubblico e delle produzioni delle leggi" riguardando anche altre materie^[1], rigida in quanto per modificare la Costituzione è richiesto un iter cosiddetto *aggravato* (vedi [art. 138](#) cost.). Esistono inoltre dei [limiti alla revisione costituzionale](#).

Al di sotto delle leggi costituzionali si pongono i [trattati internazionali](#) e gli [atti normativi comunitari](#), che possono presentarsi sotto forma di [regolamenti](#) o [direttive](#). I primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate da ogni paese facente parte dell'[Unione europea](#) in un determinato arco di tempo. A queste, si sono aggiunte poi le sentenze della Corte di Giustizia Europea "dichiarative" del Diritto Comunitario (Corte Cost. Sent. n. 170/1984). Seguono le fonti primarie, ovvero le [leggi ordinarie](#) e gli atti aventi forza di legge ([decreti legge](#) e [decreti legislativi](#)), ma anche le [leggi regionali](#) e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Le leggi ordinarie sono emanate dal [Parlamento](#), secondo la procedura di cui gli artt. 70 ss. Cost., le cui fasi essenziali sono così articolate:

1. l'iniziativa di legge, ovvero la presentazione di un progetto di legge, può essere assunta dal Governo (in tal caso, quel progetto è detto [disegno di legge](#)), da ciascun membro del parlamento (il progetto è chiamato [proposta di legge](#)), nonché dal popolo (in tal caso, occorre che la proposta provenga da almeno 50.000 persone) e dal CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), definito dall'art. 99 della Costituzione come organo di consulenza delle Camere e del Governo;
2. l'approvazione del testo di legge è affidata alle due Camere del Parlamento ([Camera dei deputati](#) e [Senato della Repubblica](#));
3. la [promulgazione](#) del [Presidente della Repubblica](#);
4. la pubblicazione sulla [Gazzetta Ufficiale](#), la quale determina la decorrenza del termine di quindici giorni necessario perché la le leggi entrino in vigore. Questo periodo (detto [vacatio legis](#)) serve ai cittadini per poter conoscere il testo della nuova legge.

Al di sotto delle fonti primarie, si collocano i regolamenti governativi, seguono i regolamenti ministeriali e di altri enti pubblici e all'ultimo livello della scala gerarchica, si pone la [consuetudine](#), prodotta dalla ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta, sono ammesse ovviamente solo consuetudini *secundum legem e praeter legem* non dunque quelle *contra legem* un cenno a parte meritano le consuetudini costituzionali, che talvolta regolano i rapporti tra gli organi supremi dello stato poiché consistono in comportamenti ripetuti nel tempo per ovviare a determinate norme costituzionali lacunose.

Note [\[modifica\]](#)

1. [^] Roberto Bin & Giovanni Pitruzella, *Diritto costituzionale*, Giappichelli Editore, Torino, VII ed., 2006, p. 104.

Voci correlate [\[modifica\]](#)

- [Fonte del diritto](#)
- [Disposizioni sulla legge in generale](#)



Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto

Categorie: [Diritto costituzionale](#) | [Fonti del diritto](#) | [\[altre\]](#)

Categorie nascoste: [Stub - diritto](#) | [Controllare - diritto](#) | [Controllare - marzo 2009](#) | [Voci segnalate per localismo - marzo 2009](#) | [Voci mancanti di fonti - diritto](#) | [Voci mancanti di fonti - marzo 2009](#)